

# Regolamento



LA CAMERA DI COMMERCIO PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

## **REGOLAMENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI CONCERNENTE LA REGOLAZIONE DEL MERCATO PROVINCIALE DEI SERVIZI DI TINTO LAVANDERIA**

(approvato dal Consiglio Camerale con delibera n. 11 del 21/03/2007)

### **ART. 1**

Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza nei rapporti fra tintolavanderie e i loro clienti, è costituito un sistema di regolazione del mercato provinciale dei servizi di tintolavanderia sulla base della convenzione provinciale di cui all'allegato 1, che fa parte integrante del presente regolamento.

### **ART. 2**

La Camera di Commercio provvede a registrare il marchio di garanzia di cui all'allegato 2. Il marchio viene concesso in uso non esclusivo alle tintolavanderie che aderiscono al sistema di regolazione e alla convenzione di cui all'allegato 1.

### **ART. 3**

La concessione di cui all'art. 2 viene disposta con determinazione dirigenziale, previa presentazione di istanza in carta libera nella quale l'interessato dichiara di impegnarsi a rispettare le norme della convenzione. Le imprese richiedenti devono essere regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese, non sottoposte a procedure fallimentari e in regola con il pagamento del diritto annuale a favore della Camera di Commercio .

### **ART. 4**

Viene tenuto dalla Camera di Commercio I.A.A. un registro di concessionari del marchio di garanzia di cui all'art. 2, dove fra l'altro viene annotata ogni informazione utile a valutare il rispetto delle norme della convenzione da parte delle imprese iscritte.

### **ART. 5**

La concessione del marchio di garanzia viene revocata con determinazione del Responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, previa acquisizione di parere conforme della commissione di cui all'art. 6, qualora il concessionario non rispetti le norme della convenzione allegata. E' ammesso ricorso al Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

### **ART. 6**

La commissione di vigilanza che si identifica con la Commissione Regolazione del Mercato rimane in carica

5 anni. Essa provvede a vigilare sulla correttezza dei comportamenti contrattuali dei soggetti aderenti al presente sistema di regolazione e, dopo aver sentito gli interessati, a emettere il parere di cui all'art. 5. Essa può elaborare e proporre alla Camera di Commercio I.A.A. l'adozione di formulari contrattuali tipo, può formulare proposte alle associazioni aderenti e alla Camera di Commercio I.A.A. per la modifica e l'integrazione della convenzione allegata, promuove qualsiasi iniziativa utile al miglioramento del presente sistema di regolazione.